PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 12 - numero 2512 di mercoledì 17 novembre 2010

I quesiti sul decreto 81: i cantieri sospesi

Sull'obbligo di custodia di un cantiere edile sospeso. A cura di G. Porreca.

Commento a cura di G. Porreca.

Quesito
Il quesito riguarda un cantiere sospeso a tempo indeterminato da oltre un anno per ragioni finanziarie della società committente e per inadempienze contrattuali nei confronti dell'impresa esecutrice. L'impresa esecutrice ha chiesto alla società committente di essere manlevata da oneri e responsabilità che avessero atteso agli obblighi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza del cantiere. Preso atto di tutta questa situazione cosa deve fare il coordinatore per l'esecuzione del cantiere? Chi è responsabile della custodia del cantiere?

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD027] ?#>

Risposta
Si è del parere che il responsabile della custodia di un cantiere in sospensione sia il committente a meno che non sia stato raggiunto un accordo fra lo stesso e l'impresa esecutrice che abbia stabilito diversamente. Il consiglio che suggerisce l'esperienza e che viene da dare a chi è stato designato quale coordinatore per la sicurezza per un cantiere che si viene a trovare in questa od in analoghe situazioni è quello, considerato che l'attività del cantiere sottoposto al suo controllo è stata sospesa, di fare una comunicazione al committente con la quale fa presente che, in considerazione dei fatti in corso, lo stesso ha sospesa l'attività di coordinatore per la sicurezza di cui all'incarico conferitogli e che l'attività stessa verrà ripresa solo dopo aver avuta la comunicazione, che il committente avrà cura di fargli, che i lavori sono stati ripresi.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
